

## ATTIVITA' E IMPRESE

### OGGI APRO PROMOTORE FINANZIARIO

#### 01. NOZIONE

Il **promotore o agente finanziario** è un professionista del settore finanziario che funge da tramite per i risparmiatori avendo il compito di consigliarli secondo le specifiche esigenze ed il portafoglio disponibile.

Ovviamente lo scopo è quello di procurare un guadagno ai propri clienti nelle operazioni di acquisto e vendita titoli con l'obiettivo di individuare il miglior rapporto possibile per la salvaguardia dei risparmi della clientela.

La disciplina del Promotore finanziario è contenuta nel **TUF – Testo Unico dell'intermediazione Finanziaria**. Il promotore quale dipendente di agenzie o istituti, agente o mandatario deve esercitare professionalmente la sua attività avendo l'obbligo di instaurare un rapporto esclusivo con un solo intermediario abilitato all'offerta cosiddetta fuori sede. Ci riferiamo in questo caso a Banche, Poste, SIM, SGR o organismi simili.

Ma v'è di più. I promotori o agenti finanziari possono svolgere esclusivamente la loro attività ed attività connesse e strumentali alla medesima (Art. 128-quater, del TUB).

#### 02. INQUADRAMENTO E ISCRIZIONE DEL PROMOTORE FINANZIARIO

In sintesi, lo stesso è un agente che opera nel settore specifico della finanza e dei prodotti finanziari promuovendo il collocamento di titoli, ricevendone, quale corrispettivo, una provvigione sui risultati raggiunti.

Pertanto lo stesso soggiace al contratto di agenzia (artt. 1742 segg. c.c.).

La Circolare Ministero Economia 1/2003 indica che chi è incaricato in maniera stabile di promuovere e concludere contratti nei confronti del pubblico esercita l'attività di agente e, in quanto tale, deve essere iscritto nell'apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi.

La Circolare specifica meglio che nella "disposizione rientrano sia gli agenti che su incarico dell'intermediario finanziario si limitano a promuovere contratti (art. 1742 del codice civile) sia gli agenti che, oltre a promuovere contratti, provvedano a concluderli su mandato degli intermediari finanziari (art. 1752 del codice civile)".

L'attività è disciplinata dal **DM 13 dicembre 2001, n. 485**.

L'attività potrà essere esercitata solo dopo l'avvenuta iscrizione all'**Albo Unico dei promotori finanziari**, dopo aver superato l'esame di idoneità allo svolgimento dell'attività.

I promotori finanziari devono avere intatti i **requisiti di onorabilità e professionalità** fissati con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il parere della CONSOB (**art. 31, comma 5, TUF**).

#### **Requisiti di onorabilità:**

non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dalla norma antimafia, salvo effetti di riabilitazione;

non aver svolto, per due esercizi precedenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo, di aziende sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo poste in amministrazione straordinaria.

#### **Requisiti di professionalità:**

possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale o quadriennale, **integrato dal corso annuale previsto per Legge**;

superamento di una prova valutativa (cosiddetto esame di idoneità, costituito da un esame scritto e da un colloquio orale).

Sono esonerati dall'esame coloro che risultano avere **un'esperienza triennale** nelle seguenti attività:

agente di cambio;

negoziatore abilitato all'attività nei mercati regolamentati;

funzionario di banca o impresa di investimento addetto ai servizi di investimento o commercializzazione dei prodotti finanziari della banca.

### Requisiti per l'iscrizione all'albo:

cittadinanza italiana o di uno stato UE o di uno stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 D.Lgs. n. 286/1998;

domicilio in Italia;

possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 109 TUB;

titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;

frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria;

superamento dell'apposita prova d'esame indetta dall'Organismo, volta ad accertare il possesso di un'adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche;

Possesso di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative norme di attuazione.

Obbligatoria la stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato l'agente risponde a norma di legge.

### 03. FORME DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' E ADEMPIMENTI

Le opzioni contrattuali che l'intermediario finanziario abilitato può proporre al promotore sono essenzialmente tre:

**contratto di lavoro subordinato;**

**contratto di mandato;**

**contratto di agenzia.**

Come ogni imprenditore individuale, qualora l'attività si espliciti non come lavoratore subordinato, il promotore dovrà **entro 30 giorni dall'inizio dell'attività:**

iscriversi al **Registro delle imprese**, sezione ordinaria presso la Camera di Commercio nel territorio ove ha sede l'impresa

chiedere l'attribuzione del numero di **partita IVA** utilizzando il codice **ATECO 66.19.21-Promotori finanziari** (ricadente nella Sezione K Attività finanziarie e assicurative, Divisione 65 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative);

iscriversi alla **Gestione Commercianti** presso l'INPS.

Come noto, tutti questi adempimenti si risolvono con la compilazione di una completa domanda detta **ComUnica** che potrà effettuarsi in via telematica tramite un intermediario abilitato.

Il mandante provvederà ad iscrivere il promotore all'**Enasarco** (la cassa di previdenza degli agenti e rappresentanti).

## LA SCHEDE

### I contributi INPS dovuti dal promotore finanziario

Tali contributi sono percentualmente calcolati sul reddito conseguito nell'esercizio delle attività ma prevedono una soglia minima, ovvero, anno per anno, viene determinato un minimale sul quale calcolare la percentuale indicata onde procedere al versamento.

In altre parole anche in assenza di reddito, o di reddito inferiore al detto minimale, occorrerà versare comunque la stessa somma per contributi previdenziali.

L'Inps determina **annualmente con propria circolare** la misura dei contributi dovuti.

Per tale motivo questi contributi vengono definiti fissi.

Il **reddito minimale** sul quale la contribuzione deve essere versata è, cambiato. Per il 2019 lo stesso è pari a:

**15.878 euro**

Vediamo come lo stesso è variato negli ultimi anni:

ANNO	REDDITO MINIMALE
2010	14.334 euro
2011	14.552 euro
2012	14.930 euro
2013	15.357 euro
2014	15.516 euro
2015	15.548 euro
2016	15.548 euro
2017	15.548 euro
2018	15.710 euro

**RICORDA** Sul limite sopra esposto vanno applicate le aliquote contributive.

Le **aliquote contributive** fissate per il 2019 sono le seguenti:

ANNO	COMMERCIANTI	Coadiutori commercianti età inferiore ai 21 anni
2019	24,09%	21,54%

Anche in questo caso vediamo come sono state **modificate** le **aliquote contributive** nel corso degli ultimi anni:

ANNO	COMMERCianti	Coadiutori commercianti età inferiore ai 21 anni
2010	20,09%	17,09%
2011	20,09%	17,09%
2012	21,39%	18,39%
2013	21,84%	18,74%
2014	22,29%	19,29%
2015	22,74%	19,74%
2016	23,19%	20,19%
2017	23,64%	20,64%
2018	24,09%	21,09%

#### RICORDA

L'art. 24, comma 22 del D.L. 201/2011 aveva previsto che, con effetto dal **1 gennaio 2012**, le **aliquote** contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS **siano incrementate di 1,3 punti percentuali** e successivamente di **0,45 punti percentuali** ogni anno fino a raggiungere **il livello del 24%**.

Conosciuto il **minimale reddituale** e l'**aliquota contributiva**, di conseguenza possiamo determinare la misura dei **contributi minimi (fissi)** dovuti dagli iscritti alla gestione artigiani e commercianti per il 2019 tenuto conto che occorre aggiungere € 7,44 quale contributo maternità:

ANNO	COMMERCianti €	Coadiutori commercianti età inferiore ai 21 anni €
2019	3.832,45	2.427,56

Conseguente la misura dei **contributi minimi** dovuti per gli **anni trascorsi**:

ANNO	COMMERCianti €	Coadiutori commercianti età inferiore ai 21 anni €
2010	2.879,80	2.449,68
2011	2.923,50	2.486,94
2012	3.200,96	2.753,07
2013	3.361,41	2.900,70
2014	3.465,96	3.000,48
2015	3.543,05	3.076,61
2016	3.613,02	3.146,58
2017	3.682,99	3.216,55
2018	3.791,98	3.320,68

**RICORDA** Anche nel 2019 continueranno ad applicarsi, per **commercianti e artigiani**, gli sconti sui **contributi Inps** per over 65 e per chi aderisce al regime forfettario. Per approfondire vedi la nostra scheda **Riduzione contributi INPS artigiani e commercianti**.

L'INPS nella circolare annuale precisa:

*L'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2019 pari ad € 47.143,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.*

*Per l'anno 2019, pertanto, il **massimale di reddito annuo** entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad **€ 78.572,00** (€ 47.143,00 più € 31.429,00).*

Se il reddito **eccede il minimale**, si applicano le aliquote contributive esposte sopra sino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile **pari, per il 2018, all'importo di 47.143 euro**. Per i redditi superiori a 47.143 euro annui, **l'aliquota aumenta di un punto percentuale**.



Si ricordi che i predetti limiti individuali riguardano **esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.**

Viceversa, ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 (cosiddetta riforma Dini), **per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, **il massimale annuo è pari, per il 2018, a € 102.543,00**: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Riassumiamo nella tabella seguente il **contributo annuo massimo** dovuto:

<b>Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995</b>	
<b>SOGGETTI</b>	<b>COMMERCANTI</b>
titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni	<b>19.242,27</b>
coadiuvanti di età <b>non</b> superiore ai 21 anni	<b>17.238,69</b>
<b>Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995</b>	
<b>SOGGETTI</b>	<b>COMMERCANTI</b>
titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni	<b>25.256,60</b>
coadiuvanti di età <b>non</b> superiore ai 21 anni	<b>22.641,76</b>

Il **contributo minimo obbligatorio** è dovuto in **4 rate** che sostanzialmente si riassumono in un giorno del secondo mese successivo alla scadenza del trimestre infatti:

<b>Periodo</b>	<b>Rata</b>	<b>Termine versamento</b>
<b>I TRIMESTRE</b>	<b>Prima</b>	<b>16 maggio</b>
<b>II TRIMESTRE</b>	<b>Seconda</b>	<b>20 agosto</b>
<b>III TRIMESTRE</b>	<b>Terza</b>	<b>16 novembre</b>
<b>IV TRIMESTRE</b>	<b>Quarta</b>	<b>16 febbraio</b>



## LA SCHEDA/2

### I contributi ENASARCO dovuti dal promotore finanziario

La **Fondazione Enasarco** è l'Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio e fu costituita nel 1938. E' un soggetto di diritto privato che, ai sensi della **legge 2 febbraio 1973, n. 12**, persegue finalità di pubblico interesse mediante la gestione di forme di pensioni integrative obbligatorie a favore degli Agenti e Rappresentanti di Commercio. La Fondazione si occupa anche di assistenza, formazione e qualificazione professionale degli iscritti.

Le **aliquote previste** sono rivolte a due categorie:

**agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone;**

**agenti operanti in forma di società di capitali.**

**RICORDA:** I contributi all'Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, **a qualsiasi titolo**, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, **anche se non ancora pagate**, e devono essere **versati trimestralmente**.

Le successive aliquote gravano in misura pari al 50% sull'agente e sulla casa mandante, pertanto in sede di addebito delle provvigioni dovranno essere decurtate della metà della corrispondente aliquota contributiva prevista.

Le **aliquote contributive** vedono un previsto graduale aumento. Seguiamo in tabella:

ANNO	ALIQUOTA
2014	14,20%
2015	14,65%
2016	15,10%
2017	15,55%
2018	16,00%
2019	16,50%
2020	17,00%

I versamenti previdenziali prevedono una soglia minima e un tetto massimo annui, chiamati rispettivamente **minimale contributivo** e **massimale provvigionale**.

Il **contributo minimo annuo viene rivalutato periodicamente** tenendo conto dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi).

Minimali	Plurimandatari	Monomandatari
<b>Dal 01/01/2019</b>	<b>428,00 €</b>	<b>856,00 €</b>
<b>Fino al 31/12/2018</b>	<b>423,00 €</b>	<b>846,00 €</b>
<b>Fino al 31/12/2017</b>	<b>418,00 €</b>	<b>836,00 €</b>
<b>Fino al 31/12/2016</b>	<b>418,00 €</b>	<b>836,00 €</b>
<b>Fino al 31/12/2015</b>	<b>418,00 €</b>	<b>836,00 €</b>
<b>Fino al 31/12/2014</b>	<b>417,00 €</b>	<b>834,00 €</b>
<b>Fino al 31/12/2013</b>	<b>412,00 €</b>	<b>824,00 €</b>
<b>Fino al 31/12/2012</b>	<b>400,00 €</b>	<b>800,00 €</b>
<b>Fino al 31/12/2011</b>	<b>396,00 €</b>	<b>789,00 €</b>
<b>Fino al 31/12/2009</b>	<b>381,00 €</b>	<b>759,00 €</b>
<b>Fino al 31/12/2007</b>	<b>364,00 €</b>	<b>727,00 €</b>

Per i minimali di contribuzione - **a differenza dei massimali** - è prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:

**produttività:** il minimale è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. Viceversa il contributo minimo non è dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato totalmente improduttivo.

**frazionabilità:** in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale è frazionato in quote trimestrali ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempreché in almeno uno di essi siano maturate provvigioni, stante il principio di produttività.

La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare **è a totale carico della ditta mandante**.

I **massimali annui** sono stabiliti come segue:

<b>MASSIMALI</b>	<b>Plurimandatari</b>	<b>Monomandatari</b>
<b>Dal 01/01/2019</b>	<b>25.554,00 €</b>	<b>38.331,00 €</b>
<b>Fino al 31/12/2018</b>	<b>25.275,00 €</b>	<b>37.913,00 €</b>
<b>Fino al 31/12/2017</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>37.500,00 €</b>
<b>Fino al 31/12/2016</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>37.500,00 €</b>
<b>Fino al 31/12/2015</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>37.500,00 €</b>
<b>Fino al 31/12/2014</b>	<b>23.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>
<b>Fino al 31/12/2013</b>	<b>22.000,00 €</b>	<b>32.500,00 €</b>
<b>Fino al 31/12/2012</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>
<b>Fino al 31/12/2011</b>	<b>15.810,00 €</b>	<b>27.667,00 €</b>
<b>Fino al 31/12/2009</b>	<b>15.202,00 €</b>	<b>26.603,00 €</b>
<b>Fino al 31/12/2007</b>	<b>14.561,00 €</b>	<b>25.481,00 €</b>

Nel caso di agenti **operanti in forma di società di persone** il minimale e il massimale **si intendono riferiti alla società** e non ai singoli soci, pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

Per gli agenti operanti in forma di **società di capitali**, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali.

**Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale.** Di seguito si riepilogano le aliquote applicabili:

<b>Scaglioni provvigionali</b>	<b>Aliquota contributiva 2020</b>	<b>Quota preponente</b>	<b>Quota agente</b>
Fino a 13.000.000 euro	<b>4%</b>	<b>3%</b>	<b>1%</b>
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro	<b>2%</b>	<b>1,50%</b>	<b>0,50%</b>
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro	<b>1%</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,25%</b>
Da 26.000.001 euro	<b>0,50%</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,20%</b>

Per il versamento, la ditta mandante potrà scegliere tra:

- Bollettino bancario MAV: pagamento standard e automatico proposto dal sistema;
- Addebito su c/c bancario della ditta mandante (Mandato Sepa).

Le **scadenze contributive** sono le seguenti:

Periodo contributivo	Scadenza
1° trimestre	20 Maggio
2° trimestre	20 Agosto
3° trimestre	20 Novembre
4° trimestre	20 Febbraio dell'anno successivo

#### 04. ATTIVITA' COMPATIBILI

Come visto l'attività è da svolgersi in esclusiva, sono **compatibili** le attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario, ferma l'iscrizione ai relativi elenchi.

Vi sono però attività che **NON** costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria, vediamole nella tabella che segue:

promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;

promozione e conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;

stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate;

promozione e collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla

prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell'albo (art. 31 del D.Lgs. n. 58/1998) effettuate per conto del medesimo soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario, purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari;

promozione e collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (articolo 109, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2005), su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB;

esercizio dell'attività di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi.

## 05. L'ESENZIONE IVA E LE RITENUTE D'ACCONTO

L'attività del promotore finanziario **esente ai fini IVA**, sotto un duplice profilo:

**articolo 10, comma 1, n. 4 DPR 633/72**, esenti Iva le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli e strumenti finanziari; l'esenzione si rende applicabile proprio per le specifiche operazioni elencate nella norma;

**articolo 10, comma 1, n. 9 DPR 633/72**, esenti Iva anche le operazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative ai medesimi titoli, in quanto seguono il medesimo trattamento fiscale previsto per le operazioni cui si riferiscono.

L'esenzione ha una portata oggettiva, in quanto è applicabile solo alle specifiche operazioni contenute negli articoli citati, relativi all'attività del promotore finanziario.

L'esenzione, dunque, riguarda solo l'attività caratteristica, non potendo estendersi anche ad altre operazioni (ad esempio l'attività di intermediazione nell'accensione di conti correnti o mutui), che, quali servizi generici sono imponibili Iva, ad aliquota ordinaria.

L'intermediario abilitato è tenuto a operare la ritenuta di acconto al momento del pagamento delle provvigioni.



---

**L'aliquota della ritenuta è pari al 23% ed è commisurata al 50%** dell'ammontare delle provvigioni corrisposte.

Se il promotore finanziario dichiara al proprio intermediario che nell'esercizio della propria attività si è avvalso, in via continuativa dell'opera di collaboratori o dipendenti, la ritenuta è commisurata al 20% dell'ammontare delle provvigioni.

La dichiarazione in esame, per la richiesta di riduzione dell'applicazione della ritenuta d'acconto deve essere inviata, per ciascun anno solare, **entro il 31 dicembre dell'anno precedente**.

L'intermediario obbligato al versamento delle ritenute d'acconto effettuate sulle provvigioni pagate nell'anno, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, è tenuto ad inviare al promotore finanziario la certificazione delle provvigioni erogate e delle ritenute d'acconto trattenute e versate nell'anno precedente.

